

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2561-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA  
**(LA RUSSA)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(MARONI)**

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(ALFANO)**

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,  
recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e  
della partecipazione italiana a missioni internazionali

*Presentato il 1º luglio 2009*

(Relatori: **MORONI**, per la V Commissione;  
**FUGATTI**, per la VI Commissione)

.....

ART. 22-ter. - (Disposizioni in materia di  
accesso al pensionamento).

1. In attuazione della sentenza della Corte di  
giustizia delle Comunità europee 13 novembre  
2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2,  
comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le  
predette lavoratrici il requisito anagrafico  
di sessanta anni di cui al primo periodo del  
presente comma e il requisito anagrafico di  
sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,  
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  
e successive modificazioni, sono incrementati  
di un anno.

Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione.

In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.

.....